



COMUNE DI CUCCIAGO

Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 54 Registro Deliberazioni del 21-12-2022

OGGETTO: MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA TARI.

L'anno duemilaventidue addì ventuno del mese di dicembre alle ore 20:20, nella Sede Comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

Meroni Claudio	Presente	Bergna Giovanni	Presente
Colucciello Letizia	Presente	Paganoni Arialdo	Presente
Longoni Laura	Presente	Petrini Barbara	Presente
Molteni Enrico	Assente	Cusini Maurizio	Assente
Vigano' Alessandro	Presente	Salamoni Daniele	Presente
Sidoti Giuseppe	Presente	Cappelletti Monica	Presente
Boscolo Ivano	Presente		

Presenti...: 11

Assenti....: 2

L'assessore esterno, non facente parte del Consiglio Comunale, risulta:

Guaglianone Edoardo	P
----------------------------	----------

Partecipa il IL SEGRETARIO COMUNALE Cufalo Dott. Nicolò, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Meroni Claudio, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA TARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'argomento posto all'ordine del giorno il Sindaco;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine

innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Evidenziato che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2022 è stato fissato al 31 maggio 2022 dall'art. 3, comma sexiesdecies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022;

Dato atto l'art. 3, comma 5quinquies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, ha previsto che, «a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno», introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

Evidenziato tuttavia che quest'ultima norma ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 43, comma 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che «nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile», così risolvendo il problema del termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto approvare i regolamenti e le tariffe TARI, allineandolo al termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione, attualmente fissato al 31 maggio 2022;

Considerato che la L. 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di bilancio per l'anno 2022) ed i relativi provvedimenti collegati hanno introdotto importanti modifiche ai termini di applicazione, regolamentazione e riscossione delle entrate locali e, nella TARI, alle modifiche introdotte a seguito dell'approvazione da parte di ARERA della Delibera n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato introdotto il «Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)», nonché, a fronte dell'applicazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 116/2020, che hanno introdotto una nuova classificazione dei rifiuti, incidendo sull'applicabilità della TARI alle principali Utenze non domestiche;

Considerato che tali modifiche rendono quindi necessario procedere all'aggiornamento del Regolamento TARI, al fine di evitare, per quanto possibile, situazioni di conflitto con la normativa primaria, in considerazione del fatto che la disciplina introdotta dal Legislatore e da ARERA ha previsto specifici adempimenti per l'Ufficio Tributi e per i contribuenti, che devono trovare una definizione corretta e aggiornata nella disciplina regolamentare applicata dal Comune, per evitare l'insorgenza di possibili contenziosi;

Ritenuto quindi necessario procedere all'approvazione degli aggiornamenti del Regolamento TARI, per recepire le modifiche normative/giurisprudenziali intervenute nel corso del 2021 e nei primi mesi del 2022.

Ritenuto, in ogni caso, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di approvare gli aggiornamenti, al fine di attribuire loro efficacia dal 1° gennaio 2023;

Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, l'allegato regolamento sarà pubblicato sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Revisore dei Conti, prot. n. 9071 del 12/12/2022;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Con votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

di approvare gli aggiornamenti del regolamento comunale TARI per recepire le modifiche normative/giurisprudenziali intervenute nel corso del 2021 e dei primi mesi del 2022:

di dare atto che, sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il regolamento approvato avrà efficacia dal 1° gennaio 2023;

di riservarsi, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina delle entrate comunali, di modificare il relativo regolamento, ove il Legislatore dovesse differire il termine di approvazione dei bilanci comunali;

di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, l'allegato regolamento sarà pubblicato sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

di prendere atto che, con l'approvazione dell'allegato regolamento TARI da parte del Consiglio Comunale, dovranno intendersi abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2023, tutte le norme regolamentari che siano in conflitto con l'entrata in vigore dello stesso;

di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet comunale;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

valutata l'urgenza, con votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

Sindaco

Meroni Claudio

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL CONSIGLIERE

Colucciello Letizia

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Cufalo Dott. Nicolò

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-12-2022

[..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Cufalo Dott. Nicolò

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*